



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;
- Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
- Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;
- Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'articolo 30;
- Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'articolo 24;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante *«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 dicembre 2020, n. 303;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di *«Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»*, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 27 novembre 2020 e del 4 dicembre 2020, nonché il verbale dell'11 dicembre 2020 della Cabina di Regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 30;

Visto, altresì, il verbale dell'11 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'articolo 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, *«l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»*;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

(Nuova classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:


a) per la Regione Abruzzo cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e sono applicate, a decorrere dal 13 dicembre 2020 e per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;

b) per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 DIC 2020

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza





*Septima - Ufficio territoriale del Governo
di Torino*

Tabella di raffronto tra "zona rossa" e "zona arancione" (DPCM 3 dicembre 2020)

PREVISIONI COMUNI PER "ZONE ROSSE", "ZONE ARANCIONI" e "ZONE GIALLE"

ATTIVITA' SOSPESE:

- attività di parchi tematici e di divertimento;
- attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
- convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- attività di palestra, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché per gli allenamenti degli atleti agonisti;
- attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- svolgimento delle prove preselettive e servizi delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni.

NB: il DPCM 3 dicembre 2020:

- ha consentito l'attività delle biblioteche, ove i servizi siano offerti su prenotazione;
- ha comunque consentito l'attività degli archivi.



*Professione - Ufficio territoriale del Governo
di Parma*

ALTRE MISURE:

Strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento: può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Locali pubblici e aperti al pubblico ed esercizi commerciali: obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

È consentito l'ingresso di un cliente alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori.

L'accesso nelle medie e grandi strutture di vendita deve essere regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.

Uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.



*Deputato - Ufficio territoriale del Governo
di Paria*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
<p>All'interno del comune di domicilio, residenza, abitazione la mobilità è vietata, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È sempre necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</p>	<p>La mobilità non è soggetta a limitazioni, salvo che dalle 22.00 alle 5.00.</p> <p>COPRIFUOCO: l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento è necessaria solo nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo (consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute).</p>	<p>La mobilità non è soggetta a limitazioni, salvo che dalle 22.00 alle 5.00.</p> <p>L'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento è necessaria solo nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo (consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute).</p>
Mobilità fuori dal Comune -- dal 4/12/2020 al 20/12/2020 e dal 7/01/2021 al 15/01/2021		
<p>Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È sempre necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</p>	<p>Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È sempre necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</p>	<p>La mobilità non è soggetta a limitazioni, salvo che dalle 22.00 alle 5.00.</p> <p>L'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento è necessaria solo nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo (consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute).</p>



*Deputata - Ufficio territoriale del Governo
di Parma*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
Mobilità fuori Regione -- dal 4/12/2020 al 20/12/2020 e dal 7/01/2021 al 15/01/2021		
<p><i>Spostamenti in entrata e in uscita:</i> vietati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p><i>Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza:</i> consentito.</p> <p><i>Transito:</i> consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti</p> <p>Necessaria l'autocertificazione relativa alle regioni dello spostamento.</p>	<p>Tra Regioni che si trovano in area gialla (es. Liguria-Veneto), tenuto conto che il transito in altre aree è sempre possibile:</p> <p>La mobilità non è soggetta a limitazioni, salvo che dalle 22.00 alle 5.00.</p>	<p>L'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento è necessaria solo nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo (consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute).</p> <p>Da area gialla ad area arancione/rossa e v.v.: v. casella a sinistra</p>





*Deputato - Ufficio territoriale del Governo
di Pavia*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
<p>Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)</p> <p>Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p>	<p>Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)</p> <p>Secondo quanto chiarito dal Governo nelle FAQ pubblicate sul relativo sito istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none">- "nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali (si veda la FAQ precedente), l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali";- "i ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiavano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Quattora manchi tale servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna "a domicilio" (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo."	<p>Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)</p> <p>Sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00: il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p>

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.



*Prodotto - Ufficio territoriale del Governo
di Pavia*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
<p>Sospese, salvo quelle indicate nell'Allegato 23: <i> Mercati coperti o all'aperto: è possibile la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.</i></p>	<p>Consentite tutte le attività di vendita, nel rispetto dei protocolli allegati al DPCM → non si applica più l'Allegato 23. <i> Mercati coperti o all'aperto: consentite tutte le attività di vendita, ma nei mercati coperti nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti al loro interno, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.</i></p>	<p>Necessario che gli ingressi avvengano in modo diazionato e che venga impedito di sostare all'interno ei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Fino al 6 gennaio 2020 l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00. <i> Centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.</i></p>



*Regolamento - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità) Servizi alla persona	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
<p>Soggesi, salvo quelli indicati nell'Allegato 24.</p> <p>Si applica l'art. 1, comma 10, lett. ii) del DPCM 5 dicembre 2020: sono consentiti, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.</p> <p>Consentiti tutti i servizi alla persona, nel rispetto dei protocolli allegati al DPCM → non si applica più l'Allegato 24.</p>		



*Capitana - Ufficio territoriale del Governo
di Bari*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
<p>Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sospesi i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.</p>	<p>Attività sportiva</p>	
<p>Sono sospese tutte le attività di piscine, palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, i quali sono sospesi. È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.</p>	<p>Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</p>	
<p>Consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; Salvi gli eventi e alle competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP riguardanti sport individuali e di squadra, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p>		
<p>È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p>	<p>L'attività motoria può essere svolta senza il vincolo della prossimità alla propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p>	



*Deputato - Ufficio territoriale del Governo
di Pavia*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
Secondo le FAQ presenti sul sito istituzionale del Governo, non è possibile praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.	Secondo le FAQ presenti sul sito istituzionale del Governo, è possibile praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva purché nell'ambito del proprio Comune.	Secondo le FAQ presenti sul sito istituzionale del Governo, è possibile praticare l'attività venatoria ovunque, ma rimanendo sempre all'interno dell'area gialla.



*Repubblica - Ufficio Istituzionale del Governo
di Roma*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
<p><i>Attività scolastiche:</i> svolgimento in presenza delle sole attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (con salvezza della possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizza l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali).</p>	<p><i>Attività scolastiche:</i> valgono le previsioni dettate per la "zona gialla" (art. 1, comma 10, lett. s):</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>scuola dell'infanzia, primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e i servizi educativi per l'infanzia:</i> continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;- <i>istruzioni scolastiche secondarie di secondo grado:</i> 100% delle attività tramite il ricorso alla didattica digitale integrata sino al 6 gennaio; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizza l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Dal 7 gennaio 75% della didattica in presenza.	<p><i>Esami patenti:</i> Sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ommeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni</p>



*Deputata - Ufficio territoriale del Provveditorato
di Ravenna*

prove, per un periodo pari a quello di efficacia successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.
dell'ordinanza del Ministro della Salute di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020.

Corsi di formazione pubblici e privati: consentiti solo con modalità a distanza.

Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATP1 e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.

Sono consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del Brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.

Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.



*Deputato - Ufficio territoriale del Governatore
di Bari*

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in accordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzare gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'Allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

Attività didattico-educative non scolastiche: possono proseguire le attività rivolte a bambini e ragazzi aventi carattere ludico come indicato nell'Allegato 8.



*Deputata - Ufficio territoriale del Governo
di Pavia*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
<p>È sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.</p> <p>I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei titolari delle professioni sanitarie e le altre attività didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>	<p>Si applica l'art. 1, comma 10, lett. n) del DPCM 3 dicembre 2020:</p> <p>le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curricolari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.</p>	



*Deputata - Ufficio territoriale del Governo
di Pavia*

ZONA ROSSA (scenario di massima gravità)	ZONA ARANCIONE (scenario di elevata gravità)	ZONA GIALLA (misure valide sull'intero territorio nazionale)
Datori di lavoro privati		

È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Datori di lavoro pubblici

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;



*Paolina - Ufficio Presidenziale del Governo
di Pavia*

b) adona nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di notoria nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Nelle FAQ pubblicate dal Governo sul proprio sito istituzionale, si precisa che "nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza".

Limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza (con svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile da parte del personale non in presenza).

Avvertenza

Per completezza si rimanda alle ulteriori FAQ presenti sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <http://www.governo.it/faq/colodomande-frequent-sulle-misureadottate-dal-governo/15638#zone> e sul sito web del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq>.

LGA\Ministry\faqr0001\atigb\50111\15_5_SlEmergenza CORONA VIRUS\Tabella di raffronto con gialla arancione rossa.docx

**Tabella B - Spostamenti da e per i Paesi di cui all'elenco C dell'allegato 20
(art. 8, commi 6 e 7, D.P.C.M. 3 dicembre 2020)**

FINO AL 20 DICEMBRE 2020 E DAL 7 AL 15 GENNAIO 2021	
SE VIENE EFFETTUATO TAMPONE CON ESITO NEGATIVO NELLE 48 ORE PRECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA	NO QUARANTENA
SE NON VIENE EFFETTUATO TAMPONE CON ESITO NEGATIVO NELLE 48 ORE PRECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA	QUARANTENA (14 GIORNI)
TRA IL 21 DICEMBRE 2020 E IL 6 GENNAIO 2021	
CASO 1: SOGGIORNO O TRANSITO IN PAESI IN ELENCO C	
<p>SE LO SPOSTAMENTO CHE HA COMPORTATO IL <u>SOGGIORNO O IL TRANSITO</u> IN UNO DEI PAESI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO C È AVVENUTO PER UN <u>MOTIVO DIVERSO</u> DA QUELLI PREVISTI ALL'ART. 6, COMMA 1 (*):</p> <p>Ad esempio, cittadini italiani che risiedono in Italia e si recano all'estero per turismo</p>	QUARANTENA (14 GIORNI)
CASO 2: INGRESSO IN ITALIA DA PAESI IN ELENCO C	
<p>SE L'<u>INGRESSO IN ITALIA</u> AVVIENE PER UN MOTIVO <u>COMPRESO</u> TRA QUELLI PREVISTI ALL'ART. 6, COMMA 1 (*)</p>	<p>NO QUARANTENA SE TAMPONE <u>NEGATIVO</u> EFFETTUATO NELLE 48 ORE PRECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA (<u>SALVO RICORRA IL CASO 1</u>)</p> <p>OPPURE</p> <p>QUARANTENA (14 GIORNI)</p>
<p>SE L'<u>INGRESSO IN ITALIA</u> AVVIENE PER UN MOTIVO <u>DIVERSO</u> DA QUELLI PREVISTI ALL'ART. 6, COMMA 1 (*)</p>	QUARANTENA (14 GIORNI)
<p>(*) L'art. 6, comma 1, del DPCM 3 dicembre 2020 prevede i seguenti motivi di spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigenze lavorative - urgenza; - salute - studio - rientro al proprio domicilio/dimora/abitazione - ingresso da parte di cittadini UE e assimilati - ingresso di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (secondo la direttiva 2004/38/CE) - spostamento verso il domicilio, abitazione, residenza di cittadini UE e assimilati o di soggiornanti di lungo periodo con cui sussiste una comprovata e stabile relazione affettiva. 	

Eccezioni alle prescrizioni sopra indicate:

- equipaggio dei mezzi di trasporto / personale viaggiante
- ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con tampone negativo nelle 48 ore antecedenti all'ingresso
- ingresso in Italia per massimo 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
- transito con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo massimo di 36 ore
- ingresso in Italia del personale sanitario per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e uscita che effettuino lo spostamento per comprovati motivi di lavoro e conseguente rientro nella propria residenza, abitazione, dimora
- spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120 ore da parte di personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia
- funzionari e agenti consolari, militari, forze di polizia, Vigili del fuoco
- alunni e studenti che effettuino lo spostamento per frequentare un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornino ogni giorno o una volta alla settimana
- ingressi mediante voli *Covid-tested*

AVVERTENZA:

Si consiglia di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri per ulteriori informazioni dettagliate presenti al link <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-ioresstocasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>.

Sempre sul sito del Ministero degli Affari Esteri, al link <https://infocovid.viaggiare Sicuri.it/>, è possibile sottoporsi ad un questionario per individuare le disposizioni da rispettare per lo specifico caso.

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città' del Vaticano

Elenco B

Fino al 9 dicembre 2020

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

A decorrere dal 10 dicembre 2020

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco C

Fino al 9 dicembre 2020

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

A decorrere dal 10 dicembre 2020

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.